CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO

Provincia di MANTOVA

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari a euro **390629,35**

2) Indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'indicatore globale calcolato con il metodo della Media Ponderata è pari a **5,15 giorni**

Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo considerato.
La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30° giorno successivo la data di registrazione.

Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), dovrà essere previsto per un importo pari al:

1. 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
2. 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
3. 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
4. 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, il FGDC **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**, pertanto sebbene al 31/12/2022 si siano registrati

ritardi nei pagamenti non si ritiene di dovere accantonare il FGDC dal momento che la quasi totalità delle spese contenute nel macroaggregato 103 hanno uno specifico vincolo di destinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Carmelita Trentini